

*Avv. Angelo Tuozzo*

via G. Marconi, 31 - 84021 - Buccino (SA)  
tel. 0828/951040  
P.iva 04297080659

**TRIBUNALE DI AVELLINO**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino, nella causa r.g. 1845\2012, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.10.2012 ha pronunciato la seguente :

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. , le ricorrenti

premesse:di

essere insegnanti non di ruolo iscritta nelle graduatorie ad esaurimento e di aver conseguito idonea specializzazione SICSI; di aver fatto istanza di aggiornamento della graduatoria per il triennio 2011- 2014 riscontrando che non sarebbero stati attribuiti n. 6 punti aggiuntivi spettanti per la menzionata frequenza e rilevando che l'Ufficio Scolastico si era determinato a non riconoscere tale punteggio agli insegnati non destinatari di sentenze favorevoli Tanto esposto , evidenziavano la illegittimità delle determinazioni adottate dall'Amministrazione e, quanto al periculum , deducevano l'urgenza del riconoscimento del diritto nella prospettiva di una più favorevole collocazione nelle graduatorie e di una maggiore possibilità di immissione in ruolo o di incarichi di supplenza. Chiedevano pertanto che, previa disapplicazione della tabella 2 allegata al D.M.n. 42 dell'8.4.2009 e dei provvedimenti dirigenziali provinciali , venissero gli opportuni provvedimenti d'urgenza volti al riconoscimento di n.6 punti aggiuntivi con conseguente rettifica della graduatoria .

Resisteva l'Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.

In corso di causa entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle ricorrenti: \_\_\_\_\_ , successivamente immesse in ruolo.

Con riferimento a queste ultime ricorrenti, va allora dichiarata cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ha eliminato la posizione di conflitto ed ha, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite.



Nel merito, e con riferimento alla domanda delle residue ricorrenti, il ricorso è fondato.

Innanzitutto va ritenuto sussistente nella specie il periculum in mora, atteso che in ipotesi di mancato aggiornamento delle graduatorie le ricorrenti potranno subire un danno ai fini del conferimento dei prossimi incarichi e della progressione in carriera.

Quanto al fumus, va rilevato che oggetto della impugnativa è la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m. n. 42/2009, nella parte in cui al punto A.5, stabilisce che per *“ le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”*.

Le ricorrenti, nella qualità di titolari di una o più abilitazioni per distinte classi di concorso, conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati e di iscritte nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall'art. 40 del d.lgs. n.297/1994, contestano il punteggio aggiuntivo di 6 punti riconosciuto dalla precitata tabella di abilitazione dei titoli ai possessori di abilitazioni diverse da quello da loro conseguite. Affermano che con l'impugnata tabella di valutazione, attribuendosi alle abilitazioni o titoli abilitanti diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così equiparando di fatto i titoli in questione, si sarebbe annullato il valore aggiunto che la legge aveva riconosciuto all'abilitazione SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi all'insegnamento. Saggiungono che i 30 punti aggiuntivi, attribuiti ai diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 1ter della legge n. 306/2000, dell'art. 3 d.m. 24 novembre 1998, nonché dall'art. 8 del d.i.m. n. 268/2001, sono determinati in 24 punti per il biennio del corso (pari al punteggio che avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento) e in 6 punti per il titolo abilitante, e che proprio nell'attribuzione di detto ultimo punteggio, si concreterebbe il vantaggio per gli specializzati SSIS in ragione della frequenza del corso biennale e del superamento del relativo esame.

La doglianza, è fondata. Invero, l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), ha previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi SSIS ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

I successivi decreti ministeriali del 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione



per l'insegnamento nella scuola secondaria) e del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica) hanno fissato i criteri generali informativi delle scuole SSIS ed hanno adottato misure transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Inoltre, l'articolo 1, comma 6 ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000/2001), convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha stabilito che l'esame di Stato svolto al termine del corso SSIS ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); mentre l'articolo 8 del decreto interministeriale 4 giugno 2001, n. 268 (Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali), ha disciplinato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (30 punti) al candidato abilitato presso le scuole SSIS.

Ciò posto, va rilevato che sulla legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle S.S.I.S. si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa ( vedi in particolare T.A.R. Lazio , III , 28.5.2002 n. 4730; n. 5119/2002 , 5121/2002 , 7140/2004 , 552/2006 , nonché CdS , VI n. 495/2003) rilevando , con argomentazioni senz'altro condivisibili , che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso , non sorretta da benefici retributivi , né da borse di studio , e nella sua esclusività incompatibile – come rilevato da altre pronunce del TAR e del Consiglio di Stato – con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto .

Si è inoltre precisato che l'attribuzione di un bonus di punteggio , al diploma SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi non determina alcuna disparità di trattamento , ai fini dell'accesso al posto di lavoro , tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi , trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è predicabile una necessaria parità di trattamento , con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione delle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto (v. sent. n. 8499/2003).

Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S. riveste , dunque , carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi . D'altronde ( come già



rilevato da altri Tribunali cfr. ord. Tribunale Salerno del 7.2.2012) nei trenta punti "è agevole riconoscere la somma di 24 punti , corrispondenti , ai sensi della tabella di valutazione dei titoli a due anni di servizio di insegnamento – quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi , e di 6 punti , che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari , ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi. Mancano invece le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S. riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative sopra indicate . E' evidente , pertanto , che l'attribuzione di punti 6 anche agli aspiranti in possesso di diverse abilitazioni vanifica il vantaggio che la normativa sopra richiamata ha inteso riconoscere ai soli abilitati specializzati SSIS".

Invero, come risulta dagli atti, il punteggio aggiuntivo di 6 punti è nella maggior parte dei casi quello attribuito agli stessi diplomati SSIS per le abilitazioni all'insegnamento di discipline comprese nello stesso ambito disciplinare.

Il d.interm. n. 354 del 1998 stabilisce , infatti , che i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nello stesso ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'ambito stesso.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 , comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale della scuola del MURST , peraltro , stabiliscono che il punteggio aggiuntivo spetta per una sola delle abilitazioni conseguite a scelta dell'interessato, e, dello stesso tenore, è il disposto della lett. A.4) della relativa tabella ( all.2) , per la quale " nell'ipotesi di abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso , l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione , a scelta -

Le ricorrenti, pertanto , avranno diritto ad un ulteriore punteggio aggiuntivo di 6 punti per una sola abilitazione , atteso che non vi è prova in atti che le diverse abilitazioni siano state conseguite all'esito della frequentazione di diversi e autonomi corsi di specializzazione , salvo che per l'abilitazione all'attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie .

Ne consegue che per mantenere il vantaggio attribuito per legge agli abilitati SSIS , occorrerà riconoscere a questi un ulteriore punteggio aggiuntivo pari a 6 punti .



*Avv. Angelo Tuozzo*

via G. Marconi, 31 - 84021 - Buccino (SA)  
tel. 0828/951040

P.iva. 01297080659

Spese compensate essendo la mancata attribuzione la ricorrente dei punti aggiuntivi oggetto di causa, scaturita dall'obbligo dell'Amministrazione convenuta di rispettare il divieto di estensione del giudicato.

La P.A., infatti, non può applicare d'ufficio le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive nei confronti di soggetti diversi dalle parti in causa, anche quando si tratta di questioni di diritto o di annullamento di atti amministrativi, come nel caso di specie. (v. art.22, co.34, legge n. 724/94 e art. 2909 cod.civ.).

P.Q.M.

1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le ricorrenti  
e la parte resistente.

2) Accoglie il ricorso cautelare con riferimento alle ricorrenti

, per l'effetto, previa disapplicazione della tabella 2 allegata al D.M. n.42/09 e dei provvedimenti dirigenziali di approvazione delle graduatorie provinciali cd. ad esaurimento del personale docente, accerta e dichiara il diritto di

ad ottenere n.6 punti aggiuntivi - per la causale di cui in narrativa - per le classe di concorso, con conseguente rettifica della detta graduatoria ed ad ottenere n. 6 punti nel relativo elenco di sostegno;

ad ottenere n.6 punti aggiuntivi - per la causale di cui in narrativa - per le classe di concorso, con conseguente rettifica della detta graduatoria ed ad ottenere n. 6 punti nel relativo elenco di sostegno;

ad ottenere n.6 punti aggiuntivi - per la causale di cui in narrativa - per le classe di concorso, con conseguente rettifica della detta graduatoria ed ad ottenere n. 6 punti nel relativo elenco di sostegno;

3) compensa le spese.

Così deciso in Avellino il 3.10.2012

3 OTT 2012

Reg. N. 24/12/2012

Il Giudice Unico del Lavoro